

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 121/32/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

La Soc. O.T.I. Officine Tecnomeccaniche Italiane s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzie delle Entrate di Desio in materia di IVA, IRAP, IRES per l'anno di imposta 2004, contestando l'applicazione nei propri confronti degli studi di settore, adducendo di produrre macchinari su ordinazione e che alcuni di essi macchinari commissionati nel 2004 erano stati consegnati e fatturati nell'anno 2005 e che non era affatto ipotizzabile una vendita in nero.

Si costituiva l'Ufficio per ribadire la legittimità di essa rettifica operata in base alla documentazione prodotta dalla contribuente nel corso del procedimento di adesione e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. La Commissione adita, ritenuto che gli studi di settore costituivano soltanto un indizio ai fini dell'accertamento e che l'Ufficio non specifica altri elementi gravi e concordanti, limitandosi a richiamare la differenza tra ricavi presunti e dichiarati, accoglieva il ricorso. Avverso la detta sentenza proponeva appello l'Ufficio al fine di eccepire una motivazione del tutto insufficiente su alcuni punti decisivi della controversia, dato che il primo giudice non avrebbe considerato la situazione di fatto dell'azienda, nè avrebbe tenuto conto delle risultanze del contraddittorio instaurato tra le parti e della documentazione esibita.

In particolare eccepiva l'Ufficio che le fatture prodotte si riferivano ad ordini di acquisto del 2005 e pertanto non corrispondeva al vero che numerosi macchinari commissionati nel 2004 erano stati fatturati nel 2005. La documentazione prodotta non giustificava pertanto lo scostamento evidenziato dallo studio di settore. Si costituiva nel grado la società appellata per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, facendo altresì rilevare che l'Ufficio richiama la differenza tra i ricavi presunti e quelli dichiarati, ma non specifica su quali elementi ha fondato la propria motivazione. L'Ufficio non ha infatti considerato che le macchine vendute su ordinazione sono composte di pezzi che vengono predisposti in anticipo e che la società nel 2004 produsse gran parte dei pezzi, poi utilizzati nel 2005. Pertanto a fronte dell'ordine, la macchina viene composta in base ai pezzi già predisposti. In ogni caso ribadisce il contribuente che, trattandosi di macchinari in uso a società che acquistano in leasing, non è ipotizzabile una loro vendita in nero.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Discussa la vertenza in pubblica udienza, esaminati gli atti e la documentazione allegata, ritiene questa Commissione che la sentenza impugnata dall'Ufficio non merita censura alcuna e deve essere confermata in ogni sua parte. Innanzitutto occorre rilevare che l'accertamento compiuto nei confronti della Soc. OTI con l'applicazione degli Studi di Settore, a fronte delle contestazioni mosse dalla contribuente, non risulta corroborato da ulteriori elementi gravi in grado di superare le semplici presunzioni di essi Studi. Si rileva infatti che la metodologia di accertamento in base ai parametri non può costituire un elemento sufficiente a motivare l'accertamento, ritenuto che i parametri sono semplici indizi che, insieme ad altri elementi acquisiti dall'Ufficio, possono generare presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Nel caso in esame la Soc. OTI, a fronte delle contestazioni dell'Ufficio, ha giustificato l'accertato scostamento tra i ricavi presunti e quelli dichiarati, facendo presente che il macchinario industriale (presse per l'industria) è composto da vari pezzi che vengono approntati in precedenza e che successivamente vengono assemblati al momento dell'ordine e ciò al fine di adeguare l'operatività della società alle richieste dei Clienti ed al fine di evitare che nei periodi privi di ordinativi l'attività dell'impresa resterebbe ferma. Nel caso in esame si è verificato che i

macchinari richiesti nell'anno 2004 sono stati fatturati nel 2005 e ciò avrebbe determinato lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi calcolati da Ge.Ri.Co.. Occorre infine tenere conto, così come eccepito dalla ricorrente, che trattandosi di macchinario fornito ad altre società o imprese che acquistano di solito in leasing e che hanno bisogno di fatture, difficilmente sarebbe ipotizzabile una vendita in nero. Per quanto concerne spese del procedimento, si reputa opportuno compensarle tra le parti tenuto conto della specificità della materia e dei criteri controversi di interpretazione della documentazione prodotta.

**P. Q. M.**

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.